



**UNIVERSITÀ  
DI TRENTO**

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MODALITÀ  
PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI  
BIENNALI DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE  
DI RUOLO DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO, AI SENSI  
DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240**

Emanato con DR n. 760 del 5 ottobre 2020



## **INDICE**

Art. 1 - Oggetto .....	2
Art. 2 - Modalità di presentazione della relazione triennale.....	2
Art. 3 - Commissione di valutazione .....	2
Art. 4 - Criteri di valutazione .....	3
Art. 5 - Norme transitorie e finali .....	4

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240, e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 629 della L. 205/2017, le modalità per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale del personale docente e ricercatore di ruolo, a tempo pieno e definito, dell'Università di Trento, finalizzata all'attribuzione dello scatto stipendiale biennale di cui all'art. 8 della Legge 240/2010.
2. Ai sensi del presente Regolamento, per personale docente e ricercatore si intende professori/professoressse e ricercatori/ricercatrici a tempo indeterminato.

### **Art. 2 - Modalità di presentazione della relazione triennale**

1. L'Amministrazione dell'Università di Trento invia, al termine del biennio di servizio effettivo utile per l'attribuzione dello scatto stipendiale, un'apposita comunicazione al personale docente e ricercatore avente titolo.
2. Il personale docente e ricercatore avente titolo presenta, successivamente al compimento del biennio ed entro 12 mesi dalla data di maturazione dello stesso e a cadenza semestrale, la relazione triennale di cui all'art. 6, comma 14 della L. 240/2010 e la domanda di attribuzione dello scatto stipendiale biennale, utilizzando la procedura telematica appositamente predisposta e con modalità definite tramite avviso rettorale.

### **Art. 3 - Commissione di valutazione**

1. La Commissione di valutazione è nominata con cadenza triennale dal Senato accademico, su proposta del/la Rettore/Rettrice, ed è composta da due docenti di prima fascia, due docenti di seconda fascia e due ricercatori/ricercatrici: vengono scelti/e tre componenti effettivi, uno per ruolo, tra coloro che non possono presentare istanza di attribuzione dello scatto stipendiale biennale nel primo anno di mandato della Commissione e tre componenti supplenti, uno per ruolo, tra coloro che non possono presentare la medesima istanza nel secondo anno di mandato della Commissione. Il mandato è rinnovabile per un ulteriore triennio, fatte salve le sopra indicate modalità di nomina.
2. Ai/Alle Componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso.
3. La Commissione opera validamente con la presenza di tre componenti: nel primo anno di mandato, la valutazione è ordinariamente effettuata dai componenti effettivi; nel secondo anno di mandato, la stessa è ordinariamente effettuata dai componenti supplenti. Qualora uno dei componenti chiamato a effettuare la valutazione presenti domanda di incentivazione ai sensi del "Regolamento per l'incentivazione delle attività di ricerca e per il recupero dei costi di Dipartimento e di Ateneo", la verifica della propria produttività scientifica e del regolare svolgimento dell'attività didattica, di competenza della Commissione, è effettuata dalla stessa, sostituendo il componente oggetto di valutazione con il componente appartenente alla stessa fascia. Si procede alla sostituzione del Componente ordinariamente incaricato della valutazione in un determinato anno, con riferimento ai candidati verso i quali sussista conflitto di interesse, incompatibilità di cui all'art. 51 del codice civile o relazione di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso, oppure per impedimento documentato. La Commissione effettua la valutazione, secondo i criteri specificati al successivo articolo, dell'attività didattica, dell'attività di ricerca e delle attività gestionali previste dallo Statuto.
4. Al termine dei lavori, la Commissione esprime un giudizio sull'attribuzione dello scatto stipendiale, redigendo apposito verbale che, a cura del/la Presidente, viene trasmesso all'Amministrazione.



5. Il/la Rettore/Rettrice, con proprio decreto, approva gli atti della Commissione di valutazione e dispone l'attribuzione dello scatto stipendiale.

#### **Art. 4 - Criteri di valutazione**

1. Sono oggetto di valutazione, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale, le attività didattiche, di ricerca e gestionali effettivamente svolte, riportate nella relazione triennale.
2. La valutazione dell'attività didattica è considerata positiva se, nei due anni accademici precedenti a quello in cui si è maturato lo scatto, il/la docente ha assolto ai compiti didattici definiti dal "Regolamento per l'attribuzione e la rendicontazione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari" e rendicontati secondo quanto prevede il medesimo. L'assolvimento dei compiti didattici viene verificato con una tolleranza pari al 15% calcolata sull'impegno biennale complessivo, al netto di eventuali esoneri<sup>1</sup> e tenendo inoltre in considerazione eventuali riduzioni del carico didattico ordinario stabilite dai Consigli delle strutture accademiche in sede di programmazione didattica. Qualora il/la docente non si trovasse nella condizione di cui sopra, la valutazione dell'attività didattica è comunque considerata positiva nel caso in cui lo/la stesso/a abbia assolto, nei tre anni accademici precedenti a quello in cui si è maturato lo scatto, ai compiti didattici, con una tolleranza pari al 10% calcolata sull'impegno triennale complessivo. Nei casi in cui il/la docente non abbia adempiuto ai compiti didattici previsti, il compito didattico potrà, in via eccezionale e solo per quell'a.a., considerarsi assolto, qualora il Direttore del Dipartimento di afferenza certifichi di aver attivato infruttuosamente le procedure previste per le situazioni di sotto carico all'art. 3, commi 5 e 6, del "Regolamento per l'attribuzione e la rendicontazione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari".
3. La valutazione dell'attività di ricerca è considerata positiva nel caso in cui, nei due anni solari precedenti a quello nel quale è maturato il diritto allo scatto, il/la docente abbia realizzato almeno due prodotti della ricerca ricompresi nelle tipologie ammissibili alla valutazione nell'ambito dell'esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca in Italia (VQR) di cui al bando ANVUR più recente e abbia adempiuto ai compiti eventualmente previsti per il personale docente e ricercatore nell'esercizio VQR. Il mancato adempimento dei compiti previsti dalla VQR avvenuto nel triennio di riferimento rileva ai fini della valutazione solamente un'unica volta. In relazione al numero di pubblicazioni prodotte dal personale titolare di cariche direttive per almeno 12 mesi anche non continuativi nel biennio (Rettore/Rettrice, Direttori/trici di Dipartimenti/Centri/Scuole), si applicano le riduzioni previste nell'ambito del bando VQR più recente. Ai soli fini della valutazione, le assenze dovute a maternità o a episodi di malattia di durata superiore a 90 giorni consentono di ridurre a 1 il numero di prodotti della ricerca richiesti per la valutazione positiva. La Commissione può esprimere un motivato giudizio positivo ai fini della valutazione dell'attività di ricerca anche in presenza di 1 solo prodotto della ricerca realizzato nel biennio, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) il prodotto della ricerca riveste particolare importanza dal punto di vista della collocazione editoriale, come definita con delibera del Consiglio di Dipartimento di riferimento, da assumere entro 45 gg. dall'entrata in vigore del presente Regolamento;
  - b) il prodotto della ricerca ha il carattere di monografia;
  - c) il prodotto della ricerca ha il carattere di brevetto;
  - d) il/la docente afferisce a uno dei settori scientifici disciplinari inclusi nella lista dei ssd caratterizzati da minore produttività scientifica media rispetto agli altri settori, definita con delibera del Senato accademico da assumere entro 45 gg. dall'entrata in vigore del presente Regolamento;
  - e) il/la docente ha realizzato almeno 5 prodotti nei 3 anni solari che precedono il biennio di valutazione.Nei casi in cui si renda necessario stabilire se un prodotto della ricerca sia o meno ricompreso nelle tipologie ammissibili alla valutazione nell'ambito dell'esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca in Italia (VQR) di cui al bando ANVUR più recente, a seguito di specifica valutazione sulla natura/rilevanza del lavoro scientifico, la Commissione richiederà al Consiglio del Dipartimento/Centro di esprimere un parere vincolante in merito.
4. La valutazione delle attività gestionali è effettuata sulla base della documentazione in possesso dell'Amministrazione e sulle eventuali integrazioni prodotte dall'interessato tramite l'apposita

<sup>1</sup> Sono ivi inclusi gli esoneri parziali e totali concessi ai sensi del "Regolamento per l'attribuzione e la rendicontazione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari", nonché quelli eventualmente concessi ai commissari ASN ai sensi dell'art. 6, comma 11 del DPR 95/2016: "I commissari possono chiedere al proprio ateneo di essere parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".



- procedura telematica. Per acquisire elementi utili alla valutazione, la Commissione può sentire il/la Direttore/Direttrice della struttura accademica di afferenza, qualora ne ravvisi l'opportunità.
5. La valutazione è positiva qualora siano rispettate entrambe le condizioni di cui ai commi 2 e 3. Nel caso in cui una delle due condizioni risulti parzialmente soddisfatta e il personale interessato abbia svolto uno o più incarichi relativi ad attività gestionali particolarmente significative e per un arco temporale pari ad almeno la metà del biennio solare - o, in alternativa, accademico - considerato, ricompresi tra:
    - Direttore/trice di Dipartimento;
    - Coordinatore/trice corso di Dottorato;
    - Responsabile di corso di studio;
    - Componente del Senato accademico;
    - Rettore;
    - Prorettore/trice o Delegato/a del Rettore;
    - altri incarichi che la Commissione valuti di impegno comparabile a quelli sopra citati, previa acquisizione del parere del Senato accademico;la Commissione può esprimere un motivato giudizio positivo ai fini dell'attribuzione dello scatto. Relativamente agli incarichi di "Responsabile di corso di studio" e di "Delegato/a del Rettore", la Commissione dovrà acquisire informazioni sullo specifico impegno richiesto dai medesimi, rispettivamente presso il Direttore della struttura responsabile del corso di studio e il Rettore.
  6. Il personale docente e ricercatore che non ha presentato la domanda di attribuzione dello scatto entro i 12 mesi successivi dalla data di maturazione del diritto allo scatto, ovvero che ha conseguito una valutazione negativa, non può ripresentare domanda di attribuzione dello scatto prima che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data di maturazione. In tal caso, l'attribuzione dello scatto ha decorrenza trascorsi 12 mesi dalla data di prima maturazione; il periodo di valutazione è ridefinito con riferimento alla nuova data di decorrenza dello scatto.
  7. Nel caso in cui il/la docente usufruisca di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa senza assegni, il periodo utile per poter chiedere di essere valutato/a ai fini dell'attribuzione dello scatto è ridotto a quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 8 mesi nel biennio solare - o, in alternativa, accademico - considerato.
  8. Nel caso in cui il/la docente usufruisca di aspettativa senza assegni, il periodo utile per poter chiedere di essere valutato/a ai fini dell'attribuzione dello scatto è ridotto a quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 16 mesi nel biennio solare - o, in alternativa, accademico - considerato.
  9. In caso di congedo di maternità, l'anno accademico all'interno del quale ha termine la fruizione del congedo non è preso in esame ai fini della valutazione dell'attività didattica.
  10. Nei casi in cui il periodo di servizio utile alla maturazione dello scatto sia stato svolto anche in Atenei diversi dall'Università di Trento, la Commissione effettua la valutazione secondo i criteri di cui all'art. 4, prendendo in considerazione anche le autocertificazioni prodotte dall'interessata/o e relative ai periodi svolti presso altri Atenei.
  11. Gli scatti biennali non attribuiti convergono nel Fondo di Ateneo per la premialità di cui all'art. 9 della Legge 240/2010.

#### **Art. 5 - Norme transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento si applica:
  - ai professori assunti ai sensi della L. 240/2010 con presa di servizio dall'1 gennaio 2018 in poi;
  - ai restanti professori e ricercatori, con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017.
2. Il precedente Regolamento, emanato con D.R. n. 273 del 4 maggio 2017, resta in vigore per le valutazioni delle progressioni triennali.
3. Il personale docente e ricercatore che non ha presentato la domanda di attribuzione dello scatto triennale entro i 12 mesi successivi dalla data di maturazione del diritto allo scatto, ovvero che ha conseguito una valutazione negativa, resta soggetto a valutazione triennale finché la nuova data di decorrenza dello scatto, determinata ai sensi dell'art. 4, comma 6 del Regolamento emanato con D.R. n. 273 del 4 maggio 2017, è precedente all'1 gennaio 2020. Per date di decorrenza dall'1 gennaio 2020 in avanti, il docente viene valutato ai sensi del presente Regolamento.
4. La valutazione dell'attività didattica di cui all'art. 4, comma 2 fino all'a.a. 2017-18 incluso è considerata positiva qualora il/la docente abbia svolto i compiti didattici affidati. Nei casi di parziale svolgimento, la



**Regolamento disciplinante le modalità per l'attribuzione degli scatti stipendiali biennali del personale docente e ricercatore di ruolo dell'Università di Trento, ai sensi dell'art. 6 della legge 30.12.2010, n. 240**

---

Commissione di valutazione richiede al/la Direttore/trice della struttura accademica interessata di fornire ogni elemento utile per l'eventuale giustificazione; la Commissione può, al termine dell'istruttoria, esprimere un motivato giudizio positivo ai fini dell'attribuzione dello scatto.

5. La condizione di cui all'art. 4, comma 3 di aver adempiuto ai compiti previsti per il personale docente e ricercatore nell'esercizio di Valutazione è applicata a partire dagli esercizi di Valutazione successivi al bando VQR 2011-2014.
6. Il/la docente che nel periodo oggetto di valutazione sia stato destinatario di provvedimento disciplinare superiore al richiamo scritto può presentare la richiesta di valutazione ai fini dell'attribuzione dello scatto triennale o biennale dopo che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data di prima maturazione. In tal caso, l'attribuzione dello scatto ha decorrenza trascorsi 12 mesi dalla data di prima maturazione; il periodo di valutazione è ridefinito con riferimento alla nuova data di decorrenza dello scatto.
7. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del decreto rettorale ed è pubblicato nel portale di Ateneo.